

Domenico Zucchetti
Via Trevano 7A
6900 Lugano

2 febbraio 2016

Raccomandata
Lodevole
Tribunale Federale
Av. du Tribunal fédéral 29
1000 Lausanne 14

RICORSO

I Fatti:

1. Il 7 ottobre 2015 il Consiglio federale ha convocato per il 28 febbraio 2016 il popolo svizzero per votare in merito alla *“Modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) (Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)”*.
2. Il 19 novembre 2015 l’Ufficio federale delle strade (USTRA) ha reso disponibile sul proprio sito internet un rapporto dal titolo *“Rapporto misure transitorie galleria autostradale San Gottardo”*, realizzato su mandato dell’USTRA da parte della ditta Ernst Basler + Partner AG (allegato 18, in seguito Rapporto sul mantenimento). Questo documento ha portato fatti nuovi in merito alla situazione della galleria del Gottardo. Nell’allegato 4 vengono spiegati e riassunti i contenuti più significativi ai fini della votazione.
3. Mercoledì 20 gennaio 2016 nell’aula delle scuole elementari di Massagno, si è tenuto un dibattito in merito alla modifica di legge sul transito stradale nella regione Alpina, a cui ha assistito il ricorrente.

Il dibattito è stato introdotto da una presentazione da parte di un funzionario dell’USTRA che non ha però dato, per motivi che esulano dalla sua volontà, informazioni obiettive e complete sul tema.
4. In data 23 gennaio 2016, con ricorso al Consiglio di Stato, conformemente all’Art. 166 della legge sull’esercizio dei diritti politici ticinese (LEDP), il ricorrente ha segnalato la situazione e chiesto al CdS di prendere i provvedimenti necessari per ristabilire un’informazione obiettiva. Nell’ambito del ricorso è stato chiesto anche che la votazione fosse sospesa.
5. In data 25 gennaio 2016, il ricorrente ha completato l’istanza di ricorso allegando copia di una lettera all’USTRA dell’Ing. Fritz Gysin, datata 23 gennaio 2016, che segnalava un accaduto simile in un dibattito del 21 gennaio 2016.

6. Il CdS con decisione del 27 gennaio 2016 (allegato 1) ha confermato che la via di ricorso seguita era corretta, la legittimità era data e anche la tempestività.
Il CdS ha però constatato che la questione ha un impatto fuori dal cantone e quindi non ha facoltà di decidere nel merito. Conformemente alla giurisprudenza ha emanato una decisione di non entrata in materia impugnabile al Tribunale federale, poiché la stessa legislazione federale (LDP) non contempla il ricorso diretto alla massima istanza giudiziaria federale.
7. Nell'ambito della preparazione di questo ricorso al Tribunale federale, e in particolare nel fine settimana del 30 e 31 gennaio, il ricorrente ha esteso le sue analisi ad altri elementi e in particolare a informazioni che ha trovato sul sito dedicato alla votazione.
Ha rilevato che l'informazione ufficiale è gravemente carente per quanto attiene alla completezza, obiettività e trasparenza. Avrebbe dovuto segnalarla al CdS, ma per l'economia e per mettere al più presto a conoscenza il Tribunale federale, ha deciso di segnalare queste situazioni in questo ricorso, anche tenuto conto che le richieste rimangono sostanzialmente le medesime rispetto a quanto formulato al CdS.

Legittimità e tempestività

1. Il ricorrente, in quanto cittadino Svizzero, domiciliato a Massagno, è legittimato a ricorrere.
2. Il ricorso al Tribunale federale è dato in virtù degli articoli 80 cpv. 1 LDP e 100 cpv. 3 lett. b LTF.
3. Il ricorso è tempestivo. La decisione del CdS è pervenuto il 28 gennaio 2016. Il ricorso deve essere presentato entro 5 giorni, quindi entro il 2 febbraio 2016.

Indice

1.	Introduzione.....	4
2.	Nuovi dati sullo stato della galleria del Gottardo	4
3.	Non è possibile interrompere una votazione	6
4.	La legge impone la ripresa degli argomenti dell'Assemblea federale	6
5.	Nessuna nuova informazione nella presentazione dell'USTRA	7
6.	Confermata l'informazione non completa da parte dell'USTRA	8
7.	Conseguenze sull'informazione in Ticino.....	10
8.	Limitazione eccessiva per i professionisti.....	11
9.	Manca di scientificità sulla sicurezza.....	12
10.	Impedimento alla verifica della costituzionalità.....	15
11.	Domanda sulla scheda di voto	18
12.	Documentazione non in lingua italiana e francese.....	19
13.	Informazione in Ticino e negli altri cantoni	20
14.	Consiglio federale è vincolato dall'art. 10a cpv. 3 e 4 LDP	21
15.	Manca di trasparenza.....	21
16.	Il momento della scoperta del motivo d'impugnazione.....	22
17.	Raccolta informazioni	22
18.	Considerazioni riassuntive	22
19.	Conclusioni.....	24
20.	Elenco allegati:.....	25

Nota al testo: I diversi argomenti sono stati raccolti ed elaborati separatamente e poi assemblati. Causa i tempi stretti del ricorso non è stato possibile fare una revisione globale, rimuovere i punti che si ripetono, snellire e rendere il testo meno prolisso.

1. Introduzione

Nell'ambito delle votazioni è abituale che le parti esagerino anche di molto nel presentare le proprie argomentazioni. Fa parte del gioco democratico, non si può di certo ridurre la libertà di espressione proprio nel momento in cui il popolo esercita i diritti democratici. Le autorità sono tenute a dare un'informazione obiettiva, ma godono di un ampio margine di manovra nell'esporre i fatti, le motivazioni e i punti di vista. I cittadini sono abituati e sanno distinguere quali informazioni sono attendibili o meno. La votazione sul raddoppio del Gottardo è molto sentita e il dibattito è molto ampio. Ciò nonostante, come verrà spiegato in seguito, si è rilevato che per una serie di situazioni ed eventi molto singolari e specifici a questa votazione, hanno concorso a fare sì che la situazione informativa risultasse compromessa e che i cittadini non potessero formarsi una libera opinione sul tema in votazione.

2. Nuovi dati sullo stato della galleria del Gottardo

La procedura di consultazione sulla modifica di legge era titolata:

“In relazione al risanamento della galleria autostradale del San Gottardo che si renderà necessario nei prossimi 10 anni circa, la legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina dovrà essere integrata con un nuovo articolo 3a.”

Il Consiglio federale nel messaggio alle camere federali del 13 settembre 2013 nel compendio introduce il tema con questa affermazione:

*“Situazione iniziale
La galleria autostradale del San Gottardo, lunga 16,9 chilometri, è stata inaugurata il 5 settembre 1980 ed è quindi in esercizio da oltre 30 anni. Tra il 2020 e il 2025, a più di 40 anni dalla sua apertura, dovrà essere risanata e rinnovata. Senza questi lavori, dal 2025 non sarà più possibile garantirne la totale funzionalità e, quindi, la sicurezza.”*

Nel 2009 si era ipotizzato che la soletta intermedia, il soffitto della galleria sopra la quale ci sono i canali di ventilazione, stesse subendo un processo di deterioramento veloce. Si partiva dall'assunto che entro il 2025 in prossimità dei portali, la soletta avrebbe ceduto e sarebbe stato necessario abbatterla e rifarla, chiudendo per lungo tempo la galleria. Si pensava che la corrosione avrebbe progressivamente danneggiato tutta la soletta intermedia per cui questa si sarebbe dovuta rifare completamente. La soletta forma un corpo unico con la volta. Il rifacimento della soletta avrebbe comportato il rifacimento integrale della volta. Si presumeva si dovesse rifare tutto l'interno della galleria e questo lavoro ne avrebbe comportato la chiusura per tre anni. Nel 2010 i tecnici avevano valutato una serie di varianti ed erano poi arrivati a sottoporre due al Consiglio federale. La prima prevedeva la chiusura per tre anni

entro il 2025 e il conseguente uso di navette ferroviarie per il trasbordo dei veicoli. I costi di questa variante erano attorno al 1.2 miliardi, di cui circa 500 milioni per i sistemi di navetta. L'altra opzione elaborata era quella dello scavo di una seconda galleria e una volta terminata la nuova, la chiusura dell'attuale per tre anni per il risanamento e, terminati i lavori, l'uso delle galleria con una corsia sola in un senso di marcia. Il nuovo tunnel non sarebbe potuto essere pronto prima del 2025, per cui si prevedeva anche di chiudere la galleria per 140 giorni per sistemare la soletta intermedia.

Nel 2015 l'USTRA ha dato mandato a una ditta esterna specializzata per valutare le risultanze delle analisi, prove materiali e altri fatti rilevanti raccolti dal 2010 fino al 2015. Il 19 novembre 2015 le risultanze di questa valutazioni sono state pubblicate nel Rapporto sul mantenimento. Come è stato riassunto nell'allegato 4, gli esperti, sulla base dei nuovi elementi raccolti, hanno confermato i rilevamenti e le soluzioni proposte nel 2010, salvo per quanto riguardava la soletta intermedia. Per questa c'è stato un radicale cambiamento di prospettiva: è infatti risultato che la corrosione poteva essere arrestata applicando uno strato protettivo. Non si prevedeva più l'imminente e rapido degradando della soletta, per cui non era più richiesto il suo rifacimento.

La soletta è destinata a rimanere in uno stato accettabile per gli anni a venire. Il rapporto che ha valutato la situazione fino al 2035, ritiene che fino a quella data la soletta non darà problemi, neanche nei punti più usurati, quelli in prossimità dei portali. Se proprio, contrariamente alle aspettative, si rendesse necessario, si potrà aumentare la tenuta con la posa di tiranti.

Il principale problema, quello che obbligava alla chiusura entro il 2025 era risolto e il Consiglio federale ha indicato il 29 settembre 2015 che non era più necessario chiudere per 140 giorni (allegato 24).

La possibilità di interrompere il degrado della soletta rende ipotizzabile un risanamento della soletta intermedia senza ricorrere all'abbattimento e alla ricostruzione completa. Il documento "Confronto fra il risanamento della gallerie autostradali del San Gottardo e dell'Arlberg." (allegati 15 e 17) segnala che alla galleria austriaca dell'Arlberg, lunga 14 km, bidirezionale, e inaugurata un anno prima di quella del Gottardo, sono in corso i lavori per il risanamento completo e l'adeguamento alle norme europee. Non sono previste chiusure di tre anni e i costi sono nell'ordine di 170 milioni di franchi.

Si aprono quindi nuovi scenari per il risanamento (vedi articolo NZZ, allegato 25).

Il concetto sviluppato per il risanamento e l'adeguamento alle norme della galleria del Gottardo che prevede la chiusura per tre anni entro il 2025 è fortemente messo in discussione

dal Rapporto sulla manutenzione. Si prospetta anche per il Gottardo la possibilità di un risanamento e adeguamento alle norme senza chiusure prolungate. La nuova situazione lasciava anche più tempo per approfondire la questione. Non sarebbe più stato necessario chiudere il tunnel entro il 2025 per tre anni.

3. Non è possibile interrompere una votazione

Il rapporto sul mantenimento ha cambiato completamente la situazione. Il motivo principale che era alla base della proposta di raddoppio era caduto. La votazione non poteva però essere rimandata, vedi intervista al professor Alain Griffel, (Allegato 2).

4. La legge impone la ripresa degli argomenti dell'Assemblea federale

Si pensava che il Consiglio federale e l'USTRA informassero in merito alle nuove risultanze e i possibili scenari che si prospettavano. Nella serata del 20 gennaio 2016, il ricorrente si è accorto che l'USTRA stava dando informazione vecchie e totalmente superate dai nuovi dati. I funzionari dell'USTRA facevano apparire queste soluzioni come le più attuali e recenti. Solo dopo diverse ricerche il ricorrente è riuscito a capire che la legge imponeva al Consiglio federale e all'USTRA di attenersi alle indicazioni e alle decisioni dell'Assemblea federale. C'era quindi un forte condizionamento che impediva di dare informazioni attuali, complete, e trasparenti sulla situazione del tunnel e sulle possibilità di risanamento possibili. L'informazione nell'ambito delle votazioni è regolata dall'Art. 10a della Legge federale sui diritti politici (LDAA).

“Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto

1 Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.

2 In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell'oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.

3 Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

4 Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell'Assemblea federale.”

La legge restringe la libertà di giudizio del Consiglio federale. Il Consiglio federale, e di conseguenza anche l'Amministrazione federale, si trovano costretti ad allinearsi alle posizioni di voto dell'Assemblea federale e a esporre le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.

La situazione era cambiata rispetto al dibattito parlamentare e i funzionari dando informazioni complete sulla nuova perizia sarebbero andati contro la posizione dell'Assemblea federale. È la terza volta nello spazio di vent'anni che il popolo svizzero si trova a votare sul tema del raddoppio. Aldilà delle questioni tecniche attinenti al risanamento, vi è una parte importante

della popolazione e dei membri dell'Assemblea federale che sono favorevoli per principio al raddoppio. La costruzione di un secondo tunnel con lo scopo di risanare l'esistente è solo un motivo in più per essere a favore. Immaginarsi cosa succederebbe se un Consigliere federale o un funzionario dell'USTRA, obbligato per legge a difendere le posizioni dell'Assemblea federale, cominciasse a mettere in dubbio gli argomenti emersi in parlamento. Anche solo sostenere che i nuovi dati potrebbero essere utili per verificare se vi siano altre possibilità per risanare il tunnel, equivarrebbe a dire che si può attendere con il raddoppio e schierarsi a favore del No e quindi mettersi contro la decisione dell'Assemblea federale.

La legge restringe la facoltà di giudizio del Consiglio federale, ma normalmente non si pongono particolari problemi perché gli elementi decisionali sono gli stessi. Il referendum è riuscito nel febbraio 2015 e si è atteso quindi un anno per portare in votazione l'argomento. Nel frattempo la situazione è cambiata completamente rispetto al momento in cui l'Assemblea federale ha espresso il proprio giudizio. Il funzionario, in questo caso, è in conflitto, non può informare in modo obiettivo come prevede il cpv. 2 dell'art. 10a LDP e nel contempo attenersi ai cpv. 3 e 4. Deve scegliere se andare contro a quanto deciso dall'Assemblea federale o se dare un'informazione completa e obiettiva.

Se la norma fosse più flessibile, prevedendo per esempio un capoverso del tenore

“I capoversi 3 e 4 non si applicano alla valutazione della costituzionalità e qualora la loro applicazione entri in conflitto con i dettami del capoverso 2”.

il Consiglio federale potrebbe tenere conto dei diversi aspetti e per i cittadini non sarebbe necessario ricorrere al Tribunale federale.

5. Nessuna nuova informazione nella presentazione dell'USTRA

Il 20 gennaio, il ricorrente ha seguito un dibattito a Massagno sul tema del raddoppio. Il signor Marco Fioroni, Direttore della succursale di Bellinzona, ha introdotto la serata. Durante la presentazione con il logo dell'USTRA, che iniziava con il termine “Risanamento”, e che quindi si presumeva dovesse fornire informazioni tecniche sul risanamento del tunnel, non è stata fatta alcuna menzione del Rapporto sul mantenimento e dei suoi contenuti.

Le diapositive proiettate, tutti i ragionamenti fatti, si basavano sui vecchi elementi precedenti alla pubblicazione del citato rapporto, i medesimi che sono stati alla base della decisione del Consiglio federale e dell'Assemblea federale.

Era evidente che i dati presentati erano superati. Fino a pochi mesi fa si riteneva che scegliendo l'opzione del raddoppio si sarebbe comunque dovuto fare un risanamento di 250 milioni entro il 2025. Nelle diapositive, in merito al preventivo dei costi complessivi per il

raddoppio, sono stati ancora indicati i 250 milioni, quando invece i costi di manutenzione stimati dal nuovo rapporto sono di 120 milioni.

In alternativa al raddoppio, il funzionario ha presentato l'altra opzione considerata dal Consiglio federale, quella che partiva dal presupposto che la galleria si sarebbe dovuta chiudere entro il 2025 e che prevedeva una chiusura del tunnel per tre anni entro il 2025, l'isolamento del Ticino e lo spostamento del traffico su navette ferroviarie.

Il giorno successivo alla presentazione del ricorso al CdS, l'ingegnere Fritz Gysin mi ha informato che aveva appena scritto una lettera al direttore dell'USTRA a Berna, in quanto aveva riscontrato che durante una presentazione a Lugano, il direttore della filiale dell'USTRA di Bellinzona aveva dato informazioni tecnicamente molto discutibili in merito al risanamento del Gottardo (allegato 3).

L'Ing. Gysin conosce molto bene la questione in quanto è stato, negli anni 70, il responsabile per la realizzazione dell'entrata della galleria autostradale del San Gottardo a Göschenen. A suo parere, il rappresentante dell'USTRA si sarebbe espresso in modo puramente politico con lo scopo di sostenere le proposte dell'Assemblea federale.

Il Signor Gysin, dopo avere preso conoscenza del rapporto, è arrivato alla conclusione che non vi è più motivo per chiudere la galleria per tre anni e nella sua lettera spiega anche la motivazione.

Il signor Fioroni è a conoscenza del Rapporto sul mantenimento perché è anche citato all'interno nell'elenco dei "Verteiler". Nella sua presentazione non ha però indicato che a seguito del Rapporto sul mantenimento, vi sarebbe nel caso del No al raddoppio più tempo per studiare eventuali soluzioni alternative.

Non ha neanche premesso che stava fornendo quella informazione perché obbligato dalla legge e faceva invece credere che quelle che lui dava erano le informazioni più aggiornate. Se avesse segnalato l'esistenza del rapporto, se solo fosse entrato nel merito del rapporto, se solo si fosse spinto a dire che vi è la possibilità di studiare altre alternative, avrebbe potuto dare l'impressione di andare contro alla proposta dell'Assemblea federale.

6. Confermata l'informazione non completa da parte dell'USTRA

Il Corriere del Ticino del 29 gennaio 2016 (Allegato 5) pubblica un'intervista di Rocco Bianchi all'ingegnere Valentina Kumpusch, a capo del progetto seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo all'USTRA, di cui riportano qui alcuni passi:

"Questo risanamento s'ha da fare, e pure con una certa urgenza: ne è convinta l'ingegnere Valentina Kumpusch, capo del progetto seconda canna della galleria autostradale del San Gottardo all'Ufficio federale delle strade (USTRA)." [...]

«Al San Gottardo si farà quello che è normalmente previsto quando decidiamo di risanare una qualunque altra galleria in Svizzera», anche se naturalmente caso per caso «si devono valutare gli elementi specifici e il degrado dei singoli elementi». È appunto quello che si è fatto e che ha portato alla decisione del risanamento totale del tunnel: «Troppi gli elementi che danno problemi sia a livello strutturale che di sicurezza».[...]

“Anche in questo caso Kumpusch non ha dubbi: «Il degrado è talmente esteso che a medio termine porterà a delle deficienze strutturali e statiche» tali da comprometterne la stabilità. Di conseguenza «si è deciso di demolirla e sostituirla», visto che «ancoraggi e altri sistemi di risanamento come quelli attuati nel tunnel dell’Arlberg» non sono più sufficienti al suo ripristino. Va anche detto «che ai tempi è stata costruita una soletta intermedia troppo sottile»: oggi le norme richiedono uno spessore minimo di 30 cm, mentre quello attuale «è inferiore ai 20».

Nel frattempo parte della soletta ha già dovuto essere riparata e rinforzata nei punti maggiormente degradati, in modo da garantire la sicurezza dell’utenza.”

In un email l’Avv. Renzo Galfetti mi ha segnalato che l’Ing. Biaggio, Vicedirettore dell’USTRA, in una serata del 28 gennaio 2016, ha ribadito *“l’urgenza degli interventi di sostituzione della soletta”* (Allegato 15).

I funzionari dell’USTRA riprendono gli argomenti dell’Assemblea federale. Lo stato della soletta, gli interventi di risanamento previsto e le tempistiche (l’urgenza che segnala) sono quelli valutati dall’Assemblea federale, esattamente quelli che la legge obbliga a riferire.

Anche in questa occasione, i funzionari dell’USTRA non premettono che presentano le proposte emerse nel dibattito parlamentare, ma danno l’impressione che l’informazione sia aggiornata e che quelle presentate siano le uniche soluzioni.

I funzionari dell’USTRA sarebbero di certo in grado di valutare la tematica diversamente, ma sono anche di fronte a una situazione molto eccezionale perché i tempi sono stretti. Se il rapporto fosse stato disponibile poco dopo che l’Assemblea federale aveva votato, ci sarebbe stato più tempo per fare conoscere i contenuti e i diversi scenari che si aprivano. Si sarebbe potuta realizzare una perizia indipendente per valutare il rapporto e le possibili opzioni alternative per il risanamento.

Al momento è certo che fino al 2035 la galleria può essere mantenuta funzionale e sicura con interventi di 120 milioni. Per dire cosa succederà dopo il 2035 si devono fare delle valutazioni

ulteriori che di certo richiederanno molto tempo. Lo stesso per elaborare un nuovo concetto di risanamento.

I funzionari dell'USTRA sono tenuti per legge ad attenersi alle considerazioni emerse durante il dibattito all'Assemblea federale. La soletta si pensava cedesse. Ora non è più il caso e l'obbligo di dare un'informazione obiettiva obbligherebbe a dirlo, ma non si può perché non era ovviamente emersa nel dibattito parlamentare.

Se dicessero che, rispetto alle conoscenze tecniche che ci sono 10 anni in più di tempo, inviterebbero molte persone a votare No e andrebbero contro i disposti dell'art. 10a cpv. 4 della LDP. Ancora più marcato sarebbe il sostegno al No se dicessero che non sarebbe più necessario rifare la soletta intermedia.

I funzionari dell'USTRA si trovano in una situazione conflittuale, da una parte una norma che in modo molto generico richiede di essere obiettivi e dall'altra una norma di legge molto precisa che impedisce di prendere delle posizioni che vanno contro la decisione dell'Assemblea federale.

La pressione è forte e i funzionari dell'USTRA non riescono neppure a indicare che presentano questi dati per un obbligo di legge. Se fossero trasparenti sulla questione, dovrebbero di certo dare altre spiegazioni e fare riferimento anche al Rapporto sulla manutenzione.

Si tratta evidentemente di una situazione del tutto eccezionale. Resta però il fatto che per attenersi ai disposti di legge, l'informazione data dall'USTRA, su una questione centrale per la votazione, non è completa, obiettiva e trasparente.

7. Conseguenze sull'informazione in Ticino

La lettera dell'Ing. Gysin e l'intervista al Corriere del Ticino confermano che quella qui brevemente descritta è la modalità standard con la quale l'USTRA ha informato e sta informando la popolazione e i media. Non vi è motivo di credere che l'USTRA si sia discostata dal dare informazioni in sintonia con quanto deciso dall'Assemblea federale.

L'USTRA è l'Ufficio competente per la manutenzione delle strade nazionali e anche della galleria del Gottardo. L'USTRA è responsabile per la sicurezza di milioni di utenti che circolano sulle strade svizzere. I funzionari dell'USTRA godono di ampia fiducia. Se il direttore della filiale ticinese indica che l'unica alternativa al raddoppio è quella che comporta la chiusura a breve di tre anni, non vi è certo motivo per pensare che non sia vero.

Anche se, come l'ing. Gysin, si è una persona esperta che ha lavorato alla costruzione del tunnel, non vi è alcuna possibilità di pensare di potere contrastare l'informazione ufficiale. Al massimo si riesce a sollevare un qualche interrogativo. Poi però si è comunque solo ai piedi

della scala, perché l'importante rapporto è disponibile solo in lingua tedesca. La maggior parte dei cittadini e dei media ticinesi non potrebbe leggerlo e rendersi conto di quello che contiene. Il risultato di questa situazione informativa è che attorno all'imminente chiusura della galleria per tre anni in Ticino è nata quasi una fobia. Ogni giorno sui giornali ticinesi ci sono appelli a evitare la chiusura per tre anni. Riportiamo qui alcuni punti dell'appello firmato da 60 granconsiglieri ticinesi su 90 il 26 gennaio 2016 e che non lascia alcun dubbio su quello che è il risultato dell'informazione data dalle autorità:

"2. la chiusura del collegamento stradale con il resto della Svizzera per la durata di anni (quanti, non si sa!) sarebbe estremamente penalizzante per tutta l'economia cantonale, tanto dal punto di vista industriale quanto da quello turistico"

"5. per le regioni situate a nord della futura "stazione Ticino" - di ubicazione ancora ignota! – la chiusura del Gottardo significherebbe lo strangolamento economico"

"6. la realizzazione della stazione di trasbordo sui treni navetta a Biasca, oltre a farsi beffe del principio costituzionale del trasporto su rotaia da confine a confine, devasterebbe enormemente una regione già lacerata dal tanto "ecologico" AlpTransit"

"7. in ogni caso, nessuno sa dire fin dove arriverebbero le colonne dei TIR, in caso di problemi al carico sui treni-navetta."

Il Consiglio federale, proprio per evitare l'isolamento del Ticino, ha proposto il raddoppio invece del risanamento con chiusura per tre anni. Anche il governo grigionese appoggia il raddoppio (Allegato 7) perché vuole evitare che la chiusura per tre anni del Gottardo porti al collasso dell'autostrada sul proprio territorio. La possibilità che l'importante via di comunicazione sia interrotta, ha anche portato molte persone in tutta la Svizzera a sostenere il raddoppio. Si rimanda per questo a un articolo che riassume in maniera molto espressiva il cambiamento avvenuto all'interno del gruppo donne CVP (allegato 8).

Questo è uno degli argomenti centrali in questa votazione e praticamente tutti, sulla base di quanto era stato comunicato dalle autorità, sono tuttora convinti che l'unica alternativa al raddoppio sia la chiusura a breve per tre anni della galleria del Gottardo.

Le persone non sono state evidentemente informate sul contenuto del Rapporto sulla manutenzione e sul fatto che si è continuato a usare argomenti basati su fatti non più attuali e superati. È pacifico che in Ticino non c'è stata un'informazione obiettiva, completa e trasparente, come richiede l'art. 10a cpv. 2 LDP.

8. Limitazione eccessiva per i professionisti

I capi dipartimento dell'USTRA, sono quasi certamente (o forse anche obbligatoriamente) degli ingegneri. In quanto tali sottostanno alla legislazione specifica e al codice deontologico (per il Ticino quello OTIA, punto 4.1) che prescrive:

“Ingegneri e architetti s'impegnano a svolgere la professione secondo scienza e coscienza, ad agire nel rispetto dei principi fondamentali dell'indipendenza .”

Il dovere di attenersi alle posizioni emerse nel dibattito e di seguire le posizioni dell'Assemblea federale ha dei limiti. Il parlamento può anche argomentare che il sole gira attorno alla terra, ma non per questo delle persone di scienza devono assoggettarsi a queste affermazioni.

Se grazie a nuove prove e analisi dei materiali si intravede la possibilità che il risanamento della galleria possa essere fatto con un decimo dei costi che comporterebbe il raddoppio, degli ingegneri devono potere investigare, devono potersi esprimere e non devono essere impediti da una legge a farlo.

I rilevamenti tecnici hanno dimostrato che la situazione è cambiata radicalmente. Un ingegnere è tenuto a considerare i risultati delle analisi più recenti ed entra in conflitto con le norme deontologiche se continua, per degli obblighi di legge, a presentare dati e soluzioni che si basano su assunti superati.

Se il professionista si trova di fronte a nuovi elementi, che a priori non può considerare perché deve dare solo le informazioni che gli impone la legge, deve segnalarlo.

9. Mancanza di scientificità sulla sicurezza

Durante la presentazione il funzionario dell'USTRA si è soffermato sulla questione della sicurezza mostrando una foto dell'incidente del 2001 che ha provocato la morte di 11 persone. Ha presentato la questione della sicurezza facendo leva sulle emozioni e ha invece tralasciato tutti gli altri aspetti relativi alla sicurezza.

L'ing. Gysin nella lettera all'USTRA ha segnalato che nella presentazione, a cui aveva assistito il funzionario, aveva addirittura sostenuto che l'attuale sistema impedirebbe alle ambulanze di arrivare sul posto degli incidenti. Queste esternazioni contrastano con quanto affermato dal Consiglio federale. Nel messaggio (punto 1.3.1) si dice:

“Nonostante il San Gottardo sia attualmente una delle gallerie delle strade nazionali più sicure, la variante di risanamento da noi scelta contribuisce a incrementare ulteriormente la sicurezza.”

Il 13 agosto 2014, rispondendo a un'interpellanza (14.3393) del Consigliere agli Stati, Markus Stadler indicava.

“Il San Gottardo è, per lunghezza e per composizione del traffico, una galleria a traffico bidirezionale unica nel suo genere, per cui un raffronto con altri trafori o tratti autostradali sarebbe poco significativo. Nel San Gottardo gli autocarri sono coinvolti in oltre la metà degli incidenti con morti e feriti gravi.”

L'Ufficio federale della sviluppo territoriale, nelle “Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei progetti d'agglomerato di 3a generazione” (Allegato 9) richiede che i progetti menzionino

come si migliora la sicurezza, distinguendo in sicurezza oggettiva e soggettiva e richiedendo di individuare i punti della rete stradale a maggiore incidentalità.

Come esperti della sicurezza, da quelli dell'USTRA, ci si attende che la questione sicurezza sia affrontata in maniera obiettiva e bilanciata. In questi giorni si è data un'occhiata alla comunicazione ufficiale a questo riguardo e l'impressione ricavata non è questa. Sul sito dell'USTRA viene messo a disposizione un prospetto "Una seconda canna significa più sicurezza". La presentazione inizia con la foto del grave incidente del 2011. Si mette in evidenza che la costruzione di una seconda canna evita incidenti frontali, ma trascurando altri aspetti e dà una visione molto parziale e sbilanciata della questione sicurezza. A pagina 2 si indica anche:

"In caso di risanamento senza seconda canna, la galleria esistente dovrebbe restare chiusa per un minimo di tre anni. Il trasporto intermodale assorbirebbe solo una piccola parte dei mezzi in transito, comportando deviazioni lungo i passi e i villaggi di montagna, con conseguente aumento dei rischi di incidente."

Si cita un aumento di incidenti sul resto delle strade, ma unicamente dovuto alla fase di chiusura per tre anni per la ristrutturazione del tunnel del Gottardo. Si cerca in questo modo di fare credere che il raddoppio porterà a un miglioramento complessivo della sicurezza.

Nel materiale che verrà distribuito alla popolazione, a pagina 48 il Consiglio federale afferma:

"Un secondo traforo rappresenta un vantaggio duraturo: la sicurezza su strada aumenta notevolmente."

Si suggeriscono l'analogia, il miglioramento della sicurezza nel tunnel e quello della sicurezza sulle strade. È un'affermazione tendenziosa e falsa.

L'Ufficio federale per la prevenzione degli infortuni (allegato 11) ha calcolato invece che la costruzione di una seconda canna porterà a un aumento dei transiti e quindi a un aumento complessivo degli incidenti (vedi anche allegato 25).

La costruzione verrà finanziata attingendo al fondo Finanziamento speciale per il traffico stradale (FSTS) che è quello che serve a finanziare la manutenzione e i miglioramenti alla rete stradale. Sul sito dell'USTRA si legge per questo fondo:

"Dal 2018 /19 è previsto un vuoto di copertura annuo di circa 1,3 miliardi di franchi."

Rispetto alla soluzione adottata all'Arlberg, il costo maggiore è nell'ordine dei 2.5 miliardi, per cui mancheranno 250 milioni all'anno per dieci anni. Si dovrà inevitabilmente rinunciare a dei lavori di manutenzione e al miglioramento di altre strade.

Questa diminuita sicurezza delle strade e di conseguenza l'aumento dell'incidentalità andrebbe ad aggiungersi a quella già calcolata dall'UPI, aumentando di molto il bilancio negativo.

L'USTRA ha un lungo elenco di punti della rete stradale che hanno un alto tasso di incidentalità. Se si investisse in questi punti si avrebbe un impatto maggiore sulla sicurezza e gli incidenti diminuirebbero in maniera maggiore.

Nel prospetto sulla sicurezza e nel resto dell'informazione data dall'USTRA non si segnala che la maggior parte delle vittime è in relazione al traffico pesante e che la sicurezza nel tunnel e sul resto dell'asse Nord/Sud potrebbe essere aumentata di molto se si riuscisse a raggiungere l'obiettivo dell'iniziativa delle Alpi. Nel 1994 il popolo svizzero ha votato il nuovo articolo costituzionale con lo scopo anche di spostare il traffico delle merci in transito sulla ferrovia, togliere i camion dalla strada e aumentare la sicurezza. Il secondo tunnel entra in concorrenza con la ferrovia, rende più difficile raggiungere la diminuzione auspicata e quasi certamente porterà a un aumento dei transiti. Avrà quindi un impatto negativo sull'incidentalità e sulla sicurezza delle strade.

Lo studio "Analisi sull'impatto del traffico transalpino del Gottardo" (allegato 12), basato su modelli di mobilità, valuta diversi scenari e mette in mostra che la costruzione di un secondo tunnel avrebbe un impatto in zone dove si concentra già molto traffico con un indice di alta incidentalità.

L'USTRA avrebbe di certo potuto calcolare il risultato complessivo sul numero di incidenti, simulando l'aumento di traffico provocato da un secondo tunnel, dalla diminuzione dei mezzi finanziari per certe tratte e dal fatto che sarà più difficile togliere gli autocarri dalle strade. Questi dati non sono stati resi disponibili e invece l'USTRA concentra l'informazione atta a vendere la soluzione del secondo tunnel. La pagina internet, intitolata "Con il raddoppio migliora la sicurezza", si concentra sugli aspetti emotivi presentando dei filmati "Sorpassi pericolosi" e "Manovre pericolose".

I parlamentari, come tutti i cittadini, possono arrivare alla conclusione che la costruzione di un secondo tunnel aumenta la sicurezza su tutte le nostre strade.

Se però le simulazioni, i modelli statistici dicono il contrario, i funzionari addetti alla sicurezza e l'USTRA devono poterlo segnalare e non essere obbligati per legge ad allinearsi a opinioni e a sostenere pubblicamente argomentazioni che sono in contrasto con l'applicazione di metodi scientifici.

Se comunque la legge impone un certo obbligo, che contrasta con i principi della professione, gli addetti devono indicarlo e non lasciar pensare che si stia argomentando in modo scientifico.

Il ricorrente è rimasto allibito dal modo con il quale, nel dibattito del 20 gennaio 2016, era stato affrontato il tema della sicurezza, al punto che aveva inviato il giorno successivo, al Giornale del Popolo, una lettera dal titolo “Votazione Gottardo: mai visto tanto cinismo e perfidia” (Allegato 19).

10. Impedimento alla verifica della costituzionalità

In Svizzera non vi è una Corte costituzionale; è il popolo il custode ultimo della Costituzione. Nell’ambito del referendum verifica che le leggi approvate dall’Assemblea federale siano costituzionali.

Il popolo esercita quindi un controllo sul potere legislativo e gode della massima libertà di giudizio. Le dissertazioni giuridiche contano fino a un certo punto. Il ricorrente ha redatto un breve documento sul tema (allegato 13). Si riporta qui un breve estratto per fare capire quanto la materia sia ampia e si presti a molteplici considerazioni:

“La costruzione di un secondo tunnel richiederebbe una modifica costituzionale, con la maggioranza dei cantoni e non solo quella del popolo. Con il referendum sarà il popolo svizzero a decidere se fare il secondo tunnel, senza il consenso dei cantoni come richiesto dalla Costituzione.

Con questa votazione, una questione relativa al transito attraverso le Alpi, ritenuta dal popolo svizzero talmente importante da essere inclusa nella Costituzione, sarà sottratta alla competenza dei cantoni, senza interpellarli. Il transito attraverso le Alpi, in mano ai cantoni, è sempre stato usato come strumento per il mantenimento della sovranità, dell’equilibrio, della coesione e della pace. Tolto ai cantoni, senza il loro assenso, il transito nella zona alpina potrebbe diventare merce di scambio, di attriti e di conflitti.”

Di punti di vista sulla costituzionalità ce ne sono parecchi. In questi giorni, preparando il ricorso, il ricorrente ha dato un’occhiata all’informazione ufficiale messa a disposizione dalle autorità. Non vi è alcuna varietà, si riprende la sintetica argomentazione del Consiglio e dell’Assemblea federale, riuscendo oltretutto a peggiorare la già miserevole situazione.

Sul sito internet dell’USTRA si legge (allegato 22):

“Conformemente all’articolo sulla protezione delle Alpi, la capacità di transito nella regione alpina non può essere aumentata.”

Sul prospetto che verrà distribuito alla popolazione figura (allegato 21):

“La capacità di transito della galleria non aumenta. Lo garantisce l’articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi.”

Non si cita in modo fedele l’articolo costituzionale che parla di “capacità delle strade di transito”. Si esclude “delle strade” in modo che non si possa intuire che la Costituzione fa riferimento all’elemento fisico, presumibilmente per evitare che si capisca troppo facilmente che l’aggiunta di un tunnel appaia manifestamente anticostituzionale.

Un documento intitolato “Kapazitäten des! Gotthard-Strassentunnels” (Allegato 14) conclude, analizzando tutta una serie di dati dell’USTRA, che anche solo con l’uso di due corsie monodirezionali nel tunnel ci saranno molti più transiti.

L’USTRA, sulla base dei propri modelli di traffico, arriverebbe certamente alle medesime conclusioni. Dovrebbe, sulla base di dati matematici e scientifici, indicare che la capacità aumenta e che la legge viola quindi la Costituzione. In base ai disposti dei cpv. 3 e 4 dell’articolo 10a LDP si attiene anche in questo ambito al punto di vista politico espresso dall’Assemblea federale.

Il referendum è la modalità tramite la quale il popolo controlla se l’Assemblea federale si attiene alla Costituzione. Come può il popolo realisticamente esercitare questo controllo se l’Assemblea federale prevede per legge che le uniche informazioni che le autorità possono dare al riguardo è il parere stesso dell’Assemblea?

L’Assemblea federale, salvo nei casi d’urgenza previsti dall’art. 165 della Costituzione, approva le leggi solo se le ritiene costituzionali, per cui le argomentazioni dell’Assemblea concludono sempre che le leggi sono costituzionali. L’obbligo di attenersi al parere dell’Assemblea federale, equivale quindi a un divieto generale di sostenere che le norme non sono costituzionali. Si esclude quindi a priori un’informazione completa.

Non è ammissibile che l’ente controllato escluda la possibilità di informare correttamente i cittadini proprio su uno degli elementi attinenti al controllo che sta subendo.

È un po’ come se il revisore dei conti fosse tenuto nelle sue verifiche a dare solo le informazioni di chi ha tenuto la contabilità. Il revisore costata che i calcoli non sono corretti, che gli estratti bancari divergono da quanto risulta nella contabilità, ma non può dire nulla perché deve attenersi alle informazioni e valutazioni che gli fornisce chi ha tenuto la contabilità. Tanto varrebbe rinunciare alla revisione.

Nella situazione attuale il Consiglio federale è allineato sul tema dell’Assemblea federale, altrimenti di certo si porrebbe anche la questione della separazione dei poteri.

Gli impiegati dell’Amministrazione sono prima di tutto cittadini. Il doversi conformare in ambito lavorativo a un parere predefinito non è senza conseguenza. È veramente necessario obbligare tutti i membri dell’Amministrazione ad allinearsi al parere di costituzionalità dell’Assemblea che ovviamente è sempre positivo se c’è un referendum?

Di regola la questione della costituzionalità non si pone, perché l’Assemblea federale è rigorosa in questo ambito. Per questa votazione la situazione è completamente diversa.

Dal “Rapporto sui risultati della procedura di consultazione” allestito dall’USTRA il 29 maggio 2013 emerge in più punti il dubbio riguardo della costituzionalità, si riprende il passo più significativo a pagina 11:

“La maggioranza dei partecipanti alla procedura di consultazione che si sono espressi contro la realizzazione di una seconda canna per il risanamento della galleria autostradale del San Gottardo si appellano alla mancanza di costituzionalità, poiché a causa dell’aumento delle capacità delle strade di transito dovuto a questa soluzione si viola l’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale. Anche nella comunità giuridica vi sarebbero notevoli dubbi riguardo alla costituzionalità di una seconda canna, la cui costruzione raddoppierebbe la capacità fisica della galleria autostradale del San Gottardo, anche se il numero di corsie viene limitato in maniera artificiale dalla legge. Il Cantone di UR teme che in qualsiasi momento la legge possa essere cambiata nuovamente. Anche il Cantone di VD esprime dubbi sulla conciliabilità di una seconda canna con l’articolo sulla protezione delle Alpi. Secondo quanto afferma l’USS, il progetto è incostituzionale se non è possibile escludere in modo per-manente l’utilizzo contemporaneo di entrambe le corsie. A parere del PVL e, per analogia, anche del PSS e del PPD donne, le capacità aumenterebbero già attraverso il flusso di traffico più omogeneo, il venire meno di chiusure future a scopo di risanamento e in caso di perturbazioni del traffico e incidenti.”

Sulla documentazione ufficiale non c’è neppure un riferimento che vi sono opinioni divergenti, di tanti cantoni, associazioni, e di professori di diritto (p.es. Alain Griffel, allegato 23). Non si indica neppure che la commissione del Consiglio degli Stati si è allineata al parere del Consiglio federale con 7 voti su 6. Tutti queste opinioni diverse sono scomparse dall’informazione ufficiale in virtù di una legge che obbliga a considerare unicamente quella, ovviamente a favore, dell’Assemblea federale.

La questione riguarda direttamente i cantoni, le loro prerogative costituzionali. L’Art. 44 della Costituzione federale (CF) prevede che la Confederazione e i Cantoni si “*Si devono rispetto e sostegno.*”. L’art. 47 della CF prevede invece che “*La Confederazione salvaguarda l’autonomia dei Cantoni.*”. Le strade di transito alpine sono sul suolo dei cantoni e la Costituzione tramite l’articolo 84 sulla protezione delle Alpi vuole preservare questi territori e le specificità regionali.

L’articolo 11 cpv. LDP indica:

“Ai testi è allegata una breve e oggettiva spiegazione del Consiglio federale, che tenga anche conto delle opinioni di importanti minoranze.”

Sul sito della Confederazione, nel prospetto illustrativo, nella documentazione dell’USTRA non è neanche indicato che ci sono dei cantoni che ritengono non data la costituzionalità. In questa votazione i cantoni, i primi diretti interessati, quelli che la Costituzione federale vuole tutelare, non sono neanche considerati delle “*importanti minoranze*”.

È ovviamente ancora maggiormente inaccettabile che questa situazione sia dovuta a delle norme decise dall'Assemblea federale stessa, che concorrono a fare in modo che tutti i pareri che sono contrari a quelli dell'Assemblea federale siano oscurati.

A maggiore ragione, se c'è però questa regola, il dovere di trasparenza impone che vi si faccia menzione. Se il revisore è obbligato dal contabile a riportare solo un certo parere e a escludere tutti gli altri, deve almeno segnalarlo. Se non si fornisce questa indicazione si induce a pensare che tutto funziona. Meglio sarebbe non avere alcun controllo.

È risaputo che il prospetto informativo del Consiglio federale non può essere oggetto di ricorso. Questo ricorso non contesta però il prospetto, ma segnala al Tribunale federale che è tutta l'informazione ad essere compromessa. In particolare per quanto riguarda la valutazione della costituzionalità e la salvaguardia delle prerogative cantonali, non solo mancano elementi centrali, fondamentali, indispensabili, ma l'informazione è distorta. Si sottrae in questo modo ai cittadini la possibilità di esercitare con coscienza il ruolo di custodi della Costituzione e di garanti degli equilibri istituzionali.

11. Domanda sulla scheda di voto

Durante questo fine settimana, sulla base del prospetto pubblicato online, il ricorrente ha anche potuto rilevare che la domanda che verrà posta al cittadino è la seguente (allegato 21):

*“Volete accettare la modifica del 26 settembre 2014 della legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina (LTS) **(Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo)**?”*

La frase “Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo” appare in grassetto. Non ho ancora ricevuto il materiale di voto, ma ipotizzo che il grassetto sia anche sul materiale di voto e che questo sia l'elemento che più balza all'occhio a chi vota.

La domanda sulla scheda ovviamente la leggono forzatamente tutti.

La domanda che riprende la formulazione della legge, è però ingannevole, fuorviante e anche illecita.

Negli articoli sottoposti al popolo, il termine risanamento non appare mai. Non vi è neanche alcuna menzione che la seconda canna viene costruita con lo scopo di permettere la ristrutturazione della galleria esistente secondo le modalità previste dal Consiglio federale.

La modifica di legge è intesa unicamente a permettere la costruzione di una seconda galleria e a regolarne l'uso. Non si capisce cosa ci faccia il termine risanamento in questo contesto.

La legge non prevede che il Consiglio federale sia tenuto a verificare se è ancora necessario chiudere il tunnel per tre anni per fare i lavori di risanamento. Nel caso in cui si decidesse che non si necessita più di rifare la soletta intermedia e che non fosse più necessario chiudere il tunnel per tre anni, il raddoppio potrebbe essere fatto comunque.

La domanda è quindi illecita perché, chi è informato sul raddoppio, è portato a credere che la costruzione di un secondo tunnel sarebbe realizzata unicamente nel caso si facesse il risanamento prospettato dal Consiglio federale, quindi quello che prevede la chiusura di tre anni.

Così però non è. Il Consiglio federale non è tenuto a verificare se ci sono altre alternative per il risanamento. Approvata la legge, il raddoppio si farà, punto e basta, indipendentemente dai lavori di risanamento che subirà l'attuale tunnel.

Che il risanamento del tunnel esistente debba essere fatto è scontato. Pochi mesi fa nel nostro condominio si è scoperto che vi era una canalizzazione che si era consumata completamente. Si è reso necessario un intervento di risanamento e l'amministrazione ha deciso di intervenire immediatamente, informando semplicemente i condomini. È normale che un manufatto dopo un certo tempo debba essere risanato. Non procedere al risanamento significa impedirne l'uso.

Il risanamento verrà comunque fatto anche se non si approva questa modifica di legge, come avviene per le altre opere di risanamento delle strade nazionali.

Essere contrari al risanamento della galleria del San Gottardo vorrebbe dire volere chiudere il tunnel esistente. La domanda confonde perché una persona potrebbe dichiararsi favorevole al raddoppio anche se è unicamente favorevole al risanamento, come è peraltro ovvio per tutti.

La domanda oltre che illecita è anche fuorviante.

12. Documentazione non in lingua italiana e francese

Ripensando alla serata del 20 gennaio, si è anche capito che il funzionario dell'USTRA in Ticino non poteva fare riferimento al Rapporto sul mantenimento perché questo esiste solo in tedesco. Immaginarsi dire a un pubblico ticinese che c'è un documento fondamentale per trovare soluzioni che permettono di evitare la chiusura del collegamento fra il Ticino e il resto della Svizzera, ma che è solo in lingua tedesca.

Lo stesso problema ci sarà stato di certo anche in Romandia. Come fare a dire a dei giornalisti romandi che vi è un documento con informazioni che potrebbero fare risparmiare quasi 3 miliardi di franchi, ma che è solo in tedesco?

Di certo se si fosse accennato all'esistenza del documento, i cittadini e i media della Svizzera italiana e romanda avrebbero chiesto che fosse reso disponibile anche nelle loro lingue. Non è possibile parlare di informazione completa se questo documento importante non è neppure disponibile in italiano e francese.

13. Informazione in Ticino e negli altri cantoni

La succursale di Bellinzona è competente anche per una parte dei Grigioni, quindi è da presumere che la medesima informazione sia arrivata anche nei Grigioni.

Il ricorrente non conosce la situazione di altri cantoni. Non vi è però alcun motivo di credere che sia diversa da quella data negli altri cantoni. Si dovrebbe infatti assumere che i funzionari dell'USTRA negli altri cantoni hanno violato del disposizione dell'articolo 10a cpv. 3 e 4 della LDP, cosa poco probabile.

Il rapporto non è disponibile neanche in lingua francese. È quindi certo che i media e i cittadini della Svizzera romanda non siano stati informati circa le nuove risultanze.

Nel prospetto informativo che verrà distribuito alla popolazione si cita il messaggio alle camere federali e il sito informativo dell'USTRA. Manca invece qualsiasi riferimento al Rapporto sul mantenimento, nonostante questo sia servito al Consiglio federale per indicare che non era più necessario chiudere il tunnel per 140 giorni.

L'impressione è che il Rapporto sul mantenimento sia stato usato solo per quello che conveniva alla promozione delle decisioni dell'Assemblea federale (art. 10a cpv. 4) e che l'esistenza e il contenuto siano stati tenuti nascosti per non fare conoscere le alternative per un risanamento senza raddoppio.

Per quanto attiene all'informazione sulla sicurezza e sulla questione della costituzionalità si è chiarito che la situazione è identica su tutto il territorio nazionale.

In Ticino si costata comunque che l'informazione è ancora più compromessa che negli altri cantoni, per il fatto che il tema dell'isolamento riveste molta importanza. Il Ticino per via di questa situazione ha cercato in tutti i modi di fare sentire la sua voce nel resto della Confederazione per evitare di essere tagliato fuori.

Se grazie a un informazione corretta, il Ticino avesse saputo che il rischio di chiusura non esisteva più o che non era più imminente, sarebbe caduto il motivo per cui molti Ticinesi si sono fortemente mobilitati a chiedere il sostegno nel resto della Svizzera. Per l'economia del ricorso, non serve valutare la situazione nel resto della Svizzera. Per la votazione sul raddoppio, si può di certo concludere che l'informazione compromessa in Ticino falsa il risultato della votazione in tutta la Svizzera.

14. Consiglio federale è vincolato dall'art. 10a cpv. 3 e 4 LDP

Nel 2010 il Consiglio federale aveva ritenuto migliore la variante di risanamento che prevedeva la chiusura di tre anni. A seguito di considerazioni di carattere regionale, evitare che il Ticino rimanesse senza una strada di comunicazione sempre aperta con il resto della Svizzera e che le strade del Grigioni dovessero subire le conseguenze della chiusura, aveva deciso di proporre la soluzione del raddoppio attualmente in votazione. La possibilità di risanare la galleria esistente senza chiusure prolungate, senza navette e con costi nettamente inferiori sarebbe un'interessante opportunità.

Il Consiglio federale è però vincolato dall'art. 10a cpv. 3 e 4 LDP. Che senso avrebbe fare degli approfondimenti se poi la legge impedisce di usarli per promuovere una soluzione diversa da quella decisa dall'Assemblea federale? Anche ammesso che fosse in possesso di dati che dicono che vi è la possibilità di fare il risanamento senza chiudere tre anni, non avrebbe neanche potuto comunicare una tale informazione. Anche solo ammettendo la possibilità, grazie al maggior tempo e ai nuovi fatti, di considerare altre opzioni per il risanamento avrebbe deviato dalle posizioni emerse nel dibattito parlamentare e violate norme imperative.

Questo ha portato a una restrizione circa i fatti e gli elementi portati e comunicati.

15. Mancanza di trasparenza

I cittadini si attendono che l'informazione data dalle autorità sia completa e oggettiva. Se vi sono delle norme di leggi che impediscono di dare un'informazione completa e obiettiva, lo si deve comunicare, lo impone il principio della trasparenza. I cittadini devono sapere se, nel caso concreto, le autorità stanno agendo secondo la norma della completezza o quella che restringe i punti di vista.

I cpv. 3 e 4 dell'articolo 10a LDP limitano al parere dell'Assemblea federale, ma non impediscono di spiegare che le autorità sostengono questi argomenti perché obbligati per legge.

L'USTRA avrebbe dovuto iniziare le proprie esposizioni e interviste chiarendo che "Verranno spiegate le soluzioni emerse nei dibattiti parlamentari e per legge non possiamo presentare altre opinioni". Invece le esposizioni venivano sempre fatte apparire come le soluzioni migliori in assoluto, quello che tenevano conto degli elementi più recenti. Non dovere raccomandare un No, non vuole dire che si può lasciare credere ai cittadini che quello che si dice sia ancora attuale.

Vista l'impossibilità di dare informazioni complete, Consiglio federale e USTRA avrebbero dovuto limitare gli interventi allo stretto necessario. Invece in Ticino l'USTRA ha eclissato tutti

coloro che cercavano di attirare l'attenzione sui nuovi elementi. In più, come è stato riportato dall'ing. Gysin (allegato 3), i funzionari dell'USTRA si sono dimostrati più papisti del papa e, per esempio sul tema sicurezza, hanno reso insopportabile la distanza fra argomenti presentati e quelli scientifici. Lo stesso sul tema della costituzionalità. Se l'USTRA avesse premesso che si limitava a presentare gli argomenti dell'Assemblea federale l'impatto sarebbe stato completamente diverso.

16. Il momento della scoperta del motivo d'impugnazione

Nella serata del 20 gennaio, il ricorrente ha compreso che l'USTRA non dava l'informazione nuova. Nella stessa serata ha anche rilevato un inspiegabile divario fra gli argomenti proposti e quelli scientifici. Solo dopo ulteriori approfondimenti ha potuto capire che i funzionari dell'USTRA erano condizionati dalle norme di legge. Il momento *“della scoperta del motivo dell'impugnazione”* è quando si è capito che gli ingegneri non erano liberi. È solo grazie a successive ricerche che si è riusciti che lo stesso succedeva anche in altri ambiti. È solo capendo che la trasparenza è stata violata, che sono stati scoperti i motivi di impugnazione aggiuntivi presentati in questo ricorso.

17. Raccolta informazioni

Il ricorrente aveva chiesto al CdS di raccogliere ulteriori informazioni per riuscire a capire meglio la situazione. Questa richiesta non viene più formulata. Il ricorrente ritiene che l'insieme delle informazioni nel frattempo raccolte, che sono allegate, permettano di avere una visione ampia e chiara delle problematiche e siano sufficienti a concludere che si è creata una situazione informativa compromessa che impedisce ai cittadini di formarsi un'opinione libera e corretta.

18. Considerazioni riassuntive

Sarà evidentemente il Tribunale federale, dopo la valutazione dei fatti, a esprimersi su come si necessita di procedere.

Qui di seguito si espongono comunque i ragionamenti che hanno portato il ricorrente a postulare l'annullamento della votazione:

1. Le autorità federali si sono attenute alla legge e non potevano fare altrimenti. Di conseguenza, per una costellazione di eventi e situazioni particolari e specifici a questa votazione, si è giunti a una situazione informativa totalmente compromessa e certamente contraria ai disposti dell'articolo 10a cpv. 2 LDA.

Il Tribunale federale, in base ai disposti dell'articolo 79 cpv. 2 LDP, dovrebbe adottare le

disposizioni necessarie a fare in modo che i cittadini abbiano un'informazione corretta.

Il Tribunale federale deve però attenersi alle norme federali. Quindi anche se costata che l'informazione viola i disposti circa la completezza, obiettività e trasparenza, non può imporre al Consiglio federale di dare altra informazione se non quella prevista dall'articolo 10a cpv. 2 e 3.

Il Tribunale federale dovrebbe limitarsi a invitare il Consiglio federale a tenere conto della situazione, ma il Consiglio federale e l'Amministrazione federale sarebbero comunque tenute ad agire sostanzialmente come hanno agito finora. Non si potrebbe rimediare alla situazione che ha portato alla compromissione dell'informazione.

2. Il Tribunale federale potrebbe eventualmente imporre di non più dare informazione o di essere trasparenti sui motivi. Con il silenzio e solo con delle premesse non si riuscirebbe di certo a dare un'informazione completa e a recuperare il danno fatto.
3. Per quanto attiene alla domanda sulla scheda di voto, non si conosce la situazione dal punto di vista legale. Ammesso che sulla scheda di voto debba figurare il testo di legge approvato dall'Assemblea federale, il Tribunale federale non potrebbe disporre che il testo sulla scheda sia cambiato, senza che il testo sia modificato dal parlamento.
4. Vi è poi naturalmente anche la questione temporale. A breve i cittadini riceveranno il materiale di voto e cominceranno a votare. Anche ammesso che si possano trovare le modalità giuridiche per riuscire a dare un'informazione obiettiva, i tempi stretti impedirebbero di realizzare gli intenti. Molti cittadini avrebbero già comunque votato, sulla base di una situazione informativa compromessa.
5. La mancata trasparenza ha impedito alla maggior parte dei cittadini, politici e parlamentari di sapere. Dal momento che verranno a conoscenza, probabilmente dopo il voto, ci saranno reazioni. L'emotività su questo tema è molto alta e sarebbe difficile accettare un verdetto popolare. La questione rischierebbe di trascinarsi per molto tempo. Se poi si arrivasse a un annullamento a posteriori e a un nuovo voto, ci sarebbero molti più attriti. Il male minore è di certo quello di annullare la votazione e distruggere le schede che perverranno.
6. La situazione che si è creata è molto particolare e il Tribunale federale è limitato nella possibilità di trovare soluzioni adeguate al caso. È probabile che una soluzione si possa trovare solo con delle modifiche legislative. Con l'annullamento il Consiglio federale e l'Assemblea federale avrebbero il tempo per studiare le modalità giuste per affrontare la particolare situazione.

19. Conclusioni

Per i motivi esposti si ritiene che si è venuta a creare una situazione che ha impedito e impedisce tuttora ai cittadini di formarsi una libera opinione in merito alla votazione in oggetto, che sia anche intaccato diritto di voto e il diritto/dovere dei i cittadini a fungere da garanti della Costituzione.

Si chiede al Tribunale federale di sospendere/annullare la votazione.

Come eventuali si chiede al Tribunale federale di:

- a. Prendere i provvedimenti del caso per fare in modo che la popolazione possa essere informata correttamente.
- b. Sostituire le schede di voto con una domanda più appropriata.

Spese e ripetibili a carico della controparte.

Con stima

Domenico Zucchetti

20. Elenco allegati:

- Allegato 1. Decisione del Consiglio di Stato del 27 gennaio 2016.
- Allegato 2. Intervista al professor Alain Griffel, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Zürich, Tagesanzeiger .
- Allegato 3. Lettera dell'ing. Fritz Gysin all'ASTRA del 23 gennaio 2016.
- Allegato 4: Spiegazioni in merito al rapporto "Rapporto misure transitorie galleria autostradale San Gottardo (19.11.2015)
- Allegato 5: Testi pagina speciale sul raddoppio del Corriere del Ticino del 29 gennaio 2016.
- Allegato 6: Appello 60 Granconsiglieri ticinesi del 26 gennaio 2016.
- Allegato 7: Governo grigionese appoggia il raddoppio.
- Allegato 8: CVP Frauen für di zweite Gotthardröhre
- Allegato 9: Estratto "Istruzioni per l'esame e il cofinanziamento dei progetti d'agglomerato di 3a generazione".
- Allegato 10: USTRA "Una seconda canna significa più sicurezza"
- Allegato 11: UPI "Costruzione di una seconda canna: ripercussioni sulla sicurezza stradale"
- Allegato 12: "Analisi del impatto del traffico transalpino del Gottardo"
- Allegato 13: RailValley "Il raddoppio del Gottardo è conforme alla Costituzione federale?"
- Allegato 14: "Kapazitäten des! Gotthard-Strassentunnels."
- Allegato 15: Confronto fra il risanamento della gallerie autostradali del San Gottardo e dell'Arlberg.
- Allegato 16: Ist die Verdopplung der Röhren am Gotthardtunnel mit der Bundesverfassung vereinbar?
- Allegato 17: Vergleich Tunnelanierungen St. Gotthard (CH) und Arlberg (A)
- Allegato 18: Rapporto misure transitorie galleria autostradale San Gottardo)
- Allegato 19: Votazione Gottardo: mai visto tanto cinismo e perfidia
- Allegato 20: Mail Avvocato Renzo Galfetti
- Allegato 21: Informazioni distribuite assieme al materiale di voto.
- Allegato 22: Informazioni sul sito internet dell'USTRA
- Allegato 23: Staatsrechtler Alain Griffel, Nicht ohne Verfassungrevision
- Allegato 24: Risposta del Consiglio federale al consigliere nazionale Regazzi
- Allegato 25: Ein Nein als Chance am Gotthard